

PROSSIME SCADENZE	
01 settembre 2011 Avvio graduale SISTRI (salvo ulteriori modifiche)	01 settembre 2011 (?) Obbligo registri carico e scarico per trasportatori in proprio
Vedi anche: archivio approfondimenti e informative Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare la presente informativa in formato .pdf.	

Ambiente

Provincia di Mantova – Emissioni in atmosfera – Nuove modalità

Dal 20 giugno 2011 la Provincia di Mantova ha adottato una **nuova modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera**.

“La presentazione delle domande avverrà secondo la seguente modalità: verifica preliminare della conformità formale e sostanziale dell’istanza e del progetto effettuata con i referenti dell’Ufficio Aria lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30, previo appuntamento. La protocollazione della domanda potrà avvenire solo dopo l’esito positivo della verifica preliminare. E’ possibile richiedere appuntamenti per ricevere informazioni sulla presentazione dei progetti e sui riferimenti normativi il martedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12. Per la presentazione delle domande o per avere informazioni sui progetti e sui riferimenti normativi contattare l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) allo 0376.401-450/451/452/453 per fissare un appuntamento con i referenti dell’Ufficio Aria. I tecnici ed i professionisti incaricati dalle Ditte alla presentazione delle domande dovranno essere muniti di delega scritta da parte delle aziende che rappresentano per garantire la massima regolarità della presentazione delle domande di autorizzazione. Per la presentazione delle domande, occorre utilizzare la modulistica predisposta dalla Provincia.”

Per approfondimenti: [clicca qui](#)

SISTRI - Proroga

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2011 - Proroga del termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Sono sostanzialmente confermate le partenze già indicate con la ns precedente informativa n. 8.

Tuttavia, quanto stabilito dalla nuova lettera f-octies) dell'articolo 6 del DI 70/2011, cd. "Di Sviluppo", introdotta dalla legge di conversione 106/2011, al fine di "garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" potrebbe determinare una proroga ulteriore per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno **fino a 10 dipendenti**. La legge 106/2011 entra in vigore il 13 luglio 2011, ed è a partire da tale data che scattano i 60 giorni di tempo concessi al Ministero dell'Ambiente per individuare il termine definitivo della proroga, che comunque "non può essere antecedente al 1° giugno 2012".

Aggiornamento DVR in relazione ai nuovi Regolamenti REACH e CLP

La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un documento con cui ha provveduto a fornire le prime indicazioni relative alle **implicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, delle disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione Europea REACH e CLP.

In breve:

- **REACH** – Il regolamento 1907/2006 (REACH) riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
- **CLP** - Il regolamento n. 1272/2008 (CLP), detta i nuovi parametri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche

Come noto, lo strumento di riferimento per trasferire le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di sostanze e prodotti chimici è e rimane "Scheda di Sicurezza", che deve essere redatta in modo da permettere ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici, cancerogeni o mutageni sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso. La scheda deve essere conforme ai regolamenti sopra indicati.

A seguito degli aggiornamenti delle schede conseguenti l'applicazione dei regolamenti, "ogni datore di lavoro ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il **trasferimento delle nuove informazioni**, previste dall'applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento [compresi i lavoratori]".

In relazione all'entrata in vigore dei regolamenti citati, diviene quindi necessario:

- provvedere all'aggiornamento della valutazione del rischio chimico e cancerogeno nel caso vengano individuati nuovi pericoli (ad esempio nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse) o modalità di impiego degli agenti chimici presenti diverse dagli scenari di esposizione previsti nella Scheda di Sicurezza;
- aggiornare la formazione e l'informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare;
- sottoporre a sorveglianza sanitaria eventuali lavoratori esposti per i quali il rinnovo della valutazione abbia evidenziato un rischio.

Approfondimenti - Lavoratori atipici

Un quesito ricorrente riguarda gli obblighi in materia di salute e sicurezza, in relazione ai lavoratori "atipici".

Si ricorda che all'art. 1 del DLgs 81/2008 recita: "5. *Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore*".

Alla luce di quanto sopra, risulta abbastanza evidente l'individuazione del **soggetto obbligato alla tutela**, essendo lo stesso in pratica individuato **nell'utilizzatore** il quale, a partire dal momento in cui ha a propria disposizione il lavoratore somministrato lo deve considerare equiparato ai suoi lavoratori subordinati e deve ottemperare nei suoi confronti

a tutti gli adempimenti di sicurezza che il DLgs. n. 81/2008 prevede a favore dei lavoratori subordinati (informazione per i rischi presenti nella propria azienda, formazione per l'utilizzo di particolari attrezzature, messa a disposizione o fornitura dei DPI necessari, eventuale sorveglianza sanitaria, ecc.). Per quanto riguarda in particolare l'informazione e la formazione l'utilizzatore potrebbe essere tenuto ad integrarla (se necessario), in quanto il somministratore fornisce solo un'informazione e formazione di base in quanto non è a conoscenza dei rischi particolari e delle particolari attrezzature presenti nell'azienda di destinazione.

[fonte: puntosicuro.it]

Rumore e prevenzione – Sentenza della corte di giustizia UE

[Il caso: riguarda un procedimento avviato da due lavoratori, addetti all'esercizio di una tagliatrice automatica in un'azienda esercente un'attività di produzione di materiali pietrosi, nei confronti del loro datore di lavoro. Nel corso degli accertamenti era risultato che nell'arco della giornata lavorativa il livello di rumore al quale erano esposti i lavoratori superava il valore medio giornaliero di 85 dBA per cui l'azienda, per porre rimedio a tale situazione, aveva dotato gli stessi di un dispositivo individuale di protezione dell'udito grazie al quale l'esposizione giornaliera al rumore si era attenuata ad un livello inferiore agli 80 dBA.]

Corte di Giustizia Europea, Sez. VII - Sentenza del 19 maggio 2011 - “Direttiva 2003/10/CE – Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell'udito – Effetto utile” - “La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, deve essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell'utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell'udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione dell'udito che consentono di ridurre l'esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l'obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell'effetto dell'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell'udito”.

Le conclusioni della Corte di Giustizia UE rispondono al principio di prevenzione, proprio della normativa vigente, secondo il quale le **misure di protezione collettiva** hanno priorità rispetto alle misure di protezione individuale.

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica